

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n° 23 - 2014

Poggio a Caiano, settembre 2014

Entro il 30/09/14 obbligatoria la compilazione del libro cespiti

Per i soggetti che tengono il **registro dei beni ammortizzabili** (o libro cespiti) scade domani, 30 settembre, il termine entro cui effettuare le **annotazioni** relative al 2013, **in coincidenza** con quello relativo alla presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al medesimo periodo (come dispone l'[art. 16](#) comma 1 del DPR 600/73).

Prima di riepilogare le principali disposizioni per la compilazione del registro in vista della prossima scadenza, è bene ricordare che, per le **imprese in contabilità ordinaria**, la tenuta del registro può essere **evitata** effettuando le relative annotazioni:

- nel **libro giornale**, ai sensi dell'[art. 12](#) comma 1 del DPR 435/2001. In tal caso, le registrazioni vanno effettuate sempre nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione e, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, devono essere forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel libro cespiti;
- nel **libro degli inventari** ai sensi dell'[art. 2](#) comma 1 del DPR 695/96.

Per gli **esercenti arti e professioni in regime contabile ordinario**, ai sensi dell'[art. 3](#) comma 2 lett. c) del DPR 695/96, il registro dei beni ammortizzabili può non essere tenuto se le annotazioni ivi previste sono eseguite nel **registro IVA acquisti**. Qualora il soggetto, avvalendosi delle semplificazioni di cui al DPR 435/2001 ([art. 14](#) comma 3), non tenga neppure i registri IVA, le annotazioni andranno eseguite sul **registro "cronologico"**.

Anche per le **imprese in contabilità semplificata**, sono previste alcune **semplificazioni** nella tenuta del registro dei beni ammortizzabili:

- l'[art. 13](#) del DPR 435/2001 riconosce la possibilità di **non tenere il registro** qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, si forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'[art. 16](#) del DPR 600/73; la **fornitura** di tali dati è **equiparata** a tutti gli effetti all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili (analoga previsione è contenuta nell'[art. 14](#) commi 1 e 2 del DPR 435/2001 per gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata);
- in via ulteriore, l'[art. 2](#) comma 1 del DPR 695/96 dispone la **facoltà** di registrare i dati di cui all'[art. 16](#) del DPR 600/73, anziché nel registro dei beni ammortizzabili, in quello degli **acquisti tenuto ai fini IVA** (circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. [6](#), § 15).

Il registro è costituito da un **apposito conto** per **ciascun bene**, o **categoria di beni**, con possibilità di riservare anche delle **pagine in bianco**, quando si presume occorranza per lo **sviluppo degli ammortamenti**. In tale ipotesi, le pagine in bianco devono essere intitolate al bene o alla categoria di beni cui sono riservate, con **esplicita indicazione** che trattasi di continuazione dello **sviluppo dell'ammortamento** del bene o categoria di beni, con richiamo della pagina in cui è iscritto il bene o la categoria di beni medesimi (C.M. 30 aprile 1977 n. [7](#)).

Dati richiesti singolarmente per ciascun bene

Venendo ai **dati richiesti** per la regolare **tenuta del registro**, singolarmente per ciascun bene, occorre indicare:

- **anno** di acquisizione;



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

www.studionieri.it

- il **costo** originario;
- le **rivalutazioni**;
- le **svalutazioni**;
- il **fondo di ammortamento** nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente;
- il **coefficiente di ammortamento** effettivamente praticato nel periodo d'imposta;
- la **quota annuale di ammortamento** e le eliminazioni dal processo produttivo.

Un particolare trattamento è riservato:

- ai **beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati**, per i quali le predette indicazioni sono effettuate con riferimento ad ogni singolo bene, oppure con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
- ai **beni gratuitamente devolvibili**, per i quali, oltre alle predette informazioni, deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario;
- ai **costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati** ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex [art. 102](#) comma 6 del TUIR), i quali devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili **separatamente dal bene** cui afferiscono a seconda dell'**anno di formazione**.

Cordialità

Silvano Nieri

